

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE AFFARI POLITICI E AMMINISTRATIVI GIUSTIZIA

RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 1945

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **DE NICOLA**

INDICE

	<i>Pag</i>
Schema di provvedimento legislativo: Modifiche alle norme sulle sanzioni contro il fascismo (N. 10) (Discussione)	23
<i>ARPESANI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio - PRESIDENTE - CATTANI - BETTIOL, Relatore per la Commissione Giustizia - GRIECO, Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi - SPANO - REALE VITO - LUCIFERO.</i>	

La seduta comincia alle 16.15.

(È presente il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Arpesani)

Discussione sullo schema di provvedimento legislativo: Modifiche alle norme sulle sanzioni contro il fascismo. (N. 10)

ARPESANI, *Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio*, comunica, per incarico avuto dal Presidente del Consiglio, che l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, non potendo essere a Roma prima, si terrà a disposizione delle Commissioni domani. Gradirebbe che queste, pur iniziando, se credono, oggi i loro lavori, non

prendessero decisioni prima di avere ascoltato l'Alto Commissario.

PRESIDENTE ritiene opportuno iniziare senz'altro i lavori, rinviando la continuazione al pomeriggio di domani con l'intervento dell'Alto Commissario, Nenni e, a quanto gli consta, anche del Ministro della giustizia.

CATTANI propone, per riguardo sia al Vice Presidente del Consiglio, Nenni, che al Ministro della giustizia, Togliatti, di limitare per oggi i lavori alle esposizioni dei due relatori.

(Così rimane stabilito)

(Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Arpesani, a questo punto si allontana)

PRESIDENTE ricorda che il provvedimento legislativo attualmente sottoposto all'esame delle Commissioni, non è che il decreto del 5 ottobre 1945, già in attuazione. Il decreto Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, stabiliva che le Corti straordinarie di Assise, create per giudicare di uno dei delitti fascisti, dovessero terminare i loro lavori entro sei mesi da quella data, e, in previsione della scadenza di quel termine, il Governo, valendosi di una facoltà consacrata nella legge istitutiva della Consulta, promulgò il decreto legislativo del 5 ottobre 1945. Ora, se a prima

vista parrebbe che la Consulta fosse chiamata a dare un parere postumo su un decreto che si trova già in attuazione, la realtà è che il Governo ha comunicato al Presidente della Consulta che, essendo costretto ad emanare il decreto per la scadenza del termine fissato nel decreto Luogotenenziale 22 aprile 1945, si rimetteva però alle Commissioni per gli emendamenti che i Consultori eventualmente intendessero proporre. Le Commissioni dovranno quindi esaminare il testo come se si trovassero di fronte ad uno schema di provvedimento legislativo.

Prima di dare la parola ai relatori, desidera esporre i precedenti del decreto del 5 ottobre 1945, che sono molteplici e complessi, perché altri decreti Luogotenenziali si sono succeduti, a volte integrandosi, a volte anche contraddicendosi, e occorre tenerli presenti, sia per meglio valutare il contenuto del decreto del 5 ottobre, sia per poter rivolgere ai Ministri le domande di chiarimento e le obiezioni che si riterranno opportune.

Il primo e fondamentale decreto relativo a delitti fascisti è quello del 27 luglio 1944, n. 159, il quale contemplava tre delitti fascisti, e per ciascuno di questi determinava la relativa competenza. Per il primo, l'articolo 2 stabiliva la competenza dell'Alta Corte di Giustizia, per il secondo, contemplato dall'articolo 3, stabiliva all'articolo 4 la competenza dei Pretori, dei Tribunali e delle Corti di Assise, le quali ultime tuttavia si sarebbero dovute costituire, non secondo il Codice di procedura penale, ma in un modo speciale, e finalmente per il terzo — collaborazionismo — all'articolo 5 stabiliva per i militari la competenza dei Tribunali militari, e per i non militari la competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Questo decreto subì poi delle modifiche. Rimase inalterata la competenza dell'Alta Corte di Giustizia, che ora invece viene abolita come organo giudiziario e rimane solo in funzione politica, per pronunciare la decadenza dei Senatori. Un decreto modificò la costituzione delle Corti di Assise per il secondo delitto fascista e fu poi tenuto presente per modificare anche la composizione delle Corti di Assise per i giudizi dei reati comuni. Un altro decreto, del 22 aprile 1945, n. 142, riprese in esame il terzo delitto fascista e — a prescindere dai militari — fissò la competenza delle Corti di Assise, ma non di quelle prevedute per il secondo reato fascista dal decreto Luogotenenziale 27 luglio 1944, bensì di una Corte di Assise detta straordinaria, perché straordinariamente co-

stituita. Questo decreto 22 aprile 1945, n. 142 costituisce il presupposto del provvedimento in esame, in quanto stabilì che le Corti straordinarie di Assise sarebbero rimaste in vita soltanto per sei mesi e che, alla scadenza di quel termine, sarebbero subentrate le norme ordinarie del Codice di procedura penale. Perciò, alla scadenza dei sei mesi, fu emesso il decreto del 5 ottobre 1945. Ma vi era un quarto delitto configurato, non nel decreto 27 luglio 1944, ma posteriormente, cioè il delitto di « attività per la ricostituzione del partito fascista », per il quale era stata stabilita la competenza del magistrato ordinario. Quindi, quattro configurazioni giuridiche di reati fascisti e quattro diverse competenze, indipendentemente da quelle dei Tribunali militari ordinari.

Il decreto del 5 ottobre 1945 intese unificare la procedura, in modo che un unico organo giudiziario fosse competente a giudicare di tutte le quattro configurazioni giuridiche di delitti fascisti. Ma, oltre a questa parte, che è eminentemente processuale, nel decreto del 5 ottobre ve ne è un'altra che non concerne i delitti fascisti, bensì la condizione personale di taluni fascisti i quali, pur senza aver commesso alcun delitto, hanno tenuto una condotta tale da richiedere sanzioni. Il decreto del 27 luglio 1944, all'articolo 8, contemplava il caso di chi avesse compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di un reato, fossero contrari alle norme di rettitudine o di probità politica, e comminava per questi sanzioni puramente interdittive, poi, nel secondo comma dello stesso articolo considerava, fra questi fascisti, quelli detti « socialmente pericolosi » e li rinviava dinanzi a speciali commissioni provinciali per l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro. Il provvedimento su cui le Commissioni sono ora chiamate ad esprimere il loro parere si occupa pure delle sanzioni a carico dei fascisti politicamente pericolosi.

BETTIOL, *Relatore per la Commissione Giustizia*, ricorda che il Governo si è trovato nella necessità di procedere alla normalizzazione di una situazione che, sotto il profilo tecnico, presentava molteplici difficoltà, perché, per la punizione dei criminali fascisti, si erano venuti, nel tempo, creando diversi organi punitivi. Alta Corte di Giustizia per i delitti di alto tradimento e contro la costituzione, Tribunali, Pretori e Corti di Assise ordinarie per i delitti politici minori, Corti straordinarie per i collaborazionisti nell'Alta Italia onde una situazione caotica, per

cui occorre unificare i vari organi. E il Governo, col provvedimento in esame, ha inteso pure di avviare la situazione verso la normalizzazione, stabilendo che la competenza a giudicare di tutti i delitti fascisti sia devoluta alle Corti di Assise di cui all'articolo 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, le quali funzioneranno però come sezioni speciali delle Corti di Assise. Queste sezioni hanno sede in tutti i capoluoghi di provincia e sono composte da un presidente e da quattro giudici popolari, estratti a sorte, questi ultimi, da elenchi formati dai Comitati di Liberazione Nazionale dei capoluoghi. Il Presidente e il Presidente supplente sono nominati dal Primo Presidente della Corte d'appello fra magistrati di grado non inferiore al 5°, o, se necessario, al 6°.

Vi è poi un Ufficio di pubblico ministero, formato anch'esso da magistrati, ma di cui possono esser chiamati a far parte avvocati di illibata condotta morale, di ineccepibili precedenti politici e di provata capacità, designati dai Comitati di Liberazione Nazionale. L'avvocato che si rifiuti di assumere l'ufficio è punito ai sensi dell'articolo 366 del Codice penale il suo rifiuto, quindi costituisce grave reato.

L'azione penale davanti alle Sezioni speciali della Corte di Assise può essere promossa anche dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, il quale può esplicare anche attività di coercizione personale e quindi emettere mandati di arresto.

Il Pubblico Ministero può esercitare il potere di archiviazione, che è stato introdotto nella legislazione penale dal codice del 1930, quando, cioè, ritenga la denuncia manifestamente infondata può, di propria iniziativa, ordinare la trasmissione degli atti all'archivio, senza che un magistrato giudicante debba intervenire per stabilire questa infondatezza dell'accusa, come è invece necessario nell'ordinaria procedura da quando il Codice penale fascista è stato modificato.

Le Sezioni speciali procedono con istruttoria sommaria, e il Pubblico Ministero può ordinare che si proceda per direttissima, quando ritenga che sussistano prove esaurienti e sempre che ricorrano le condizioni stabilite nel secondo comma dell'articolo 502 Codice di procedura penale, cioè quando la Corte si trova riunita in sessione.

Alle modalità del dibattito si applicano le norme stabilite dal Codice di procedura penale, circa il dibattimento davanti alla Corte di Assise, ma i termini per l'istruttoria ed

il giudizio sono ridotti alla metà ai fini della celerità del procedimento.

La sentenza deve essere depositata entro 10 giorni dalla pronuncia, e non è suscettibile di appello, come per ogni altra sentenza di Corte d'Assise, ma può essere oggetto di ricorso davanti alla Cassazione normale, in quanto il decreto abolisce la Sezione speciale della Corte di Cassazione che poteva anche funzionare fuori sede.

L'impugnazione spetta all'imputato ed al Pubblico Ministero, ma per l'imputato i termini sono dimezzati rispetto a quanto stabilito dal Codice di procedura penale, mentre per il Pubblico Ministero il termine è stabilito in 5 giorni. Quando si tratti di ricorso contro sentenze che abbiano inflitto la pena di morte, il giudizio della Corte di Cassazione deve essere pronunciato nei 30 giorni dal ricevimento degli atti.

Oltre che di ricorso per Cassazione, una sentenza pronunciata dalla Sezione speciale può essere oggetto d'istanza di revisione, perché può avvenire che il giudice abbia giudicato senza conoscere elementi che siano emersi dopo la sua pronuncia. Ma in tal caso l'articolo 12, allontanandosi dalla normale struttura del procedimento, stabilisce che l'istanza di revisione del condannato alla pena di morte non sospende l'esecuzione della sentenza, se non sia presentata contemporaneamente ai motivi del ricorso per Cassazione. E così, in caso di condanna alla pena di morte, la domanda di grazia deve essere presentata entro il termine di tre giorni dalla pronuncia della sentenza e, se vi è ricorso per Cassazione, deve essere presentata contemporaneamente ai motivi del ricorso.

L'articolo 13 inserisce poi nel corpo della giustizia punitiva l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, dandogli la facoltà di impugnativa contro le sentenze, quali che siano state le conclusioni del Pubblico Ministero.

L'articolo 14 allarga i poteri del Pubblico Ministero rispetto all'applicazione di sanzioni nei confronti dei fascisti pericolosi, cioè di quei fascisti che abbiano commesso dei fatti gravi che, pur non rivestendo la qualifica di reati, siano indice di malcostume, faziosità, ecc. Esso dispone, infatti, che in questo caso l'ufficio del Pubblico Ministero presso la Sezione speciale della Corte d'Assise dirige, coordina, ed invigila l'applicazione di sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi, mentre questa attività era prima demandata alle commissioni particolari predisposte dalla legge per l'applicazione di questi

provvedimenti di carattere cautelativo o di polizia invio a colonie agricole, case di lavoro, confino di polizia, sospensione e perdita dei diritti politici

L'articolo 15 dispone l'obbligo di denunciare coloro che hanno appartenuto alle « brigate nere », stabilendo per costoro una presunzione di pericolosità politica, per cui, anche se non debbano esser sottoposti a giudizio penale, sono suscettibili di sanzioni di polizia.

Esposta così la struttura giuridica del decreto, desidera fare alcune osservazioni che esulano dal campo strettamente tecnico. Ricorda l'impegno solenne assunto dal Governo nell'aprile scorso di sopprimere entro 6 mesi le Corti straordinarie d'Assise, riconducendo alla normalità il delicato settore dell'amministrazione della giustizia, perché anche la giustizia deve essere applicata democraticamente e canone fondamentale di una giustizia che si ispiri a criteri democratici è quello di ridurre al massimo i giudici speciali e far sì che i colpevoli siano sottoposti ai loro giudici naturali. Ma deve constatare che con questo decreto, invece, sotto l'apparenza di una normalizzazione della situazione, si viene a perpetuare una situazione di anormalità. Evidentemente si ritiene che ancora sussistano le ragioni di carattere politico che determinarono, sei mesi fa, l'istituzione delle Corti straordinarie e, un anno fa, l'istituzione di altri organi speciali. In altre parole, si marcia ancora sui binari di una politicizzazione della giustizia, che riflette preoccupazioni di parte, per le quali con questo decreto si collocano nell'ufficio del Pubblico Ministero e sul seggio del giudice uomini che non stanno al di fuori della mischia e che non possono giudicare con quell'equilibrio e quella serenità che sono la caratteristica fondamentale della giustizia di uno stato democratico.

Deve quindi formulare delle riserve circa la formazione dell'organo giudicante. Anche coloro che, come molti Consultori, hanno lottato nei Comitati di Liberazione Nazionale o hanno partecipato alla lotta clandestina, debbono trovare eccessivo il porre sullo scanno dei giudici uomini che fanno parte della coalizione antifascista e quindi sono nemici già a priori di quelli che devono essere giudicati. Con questi sistemi si viene a perpetuare ed aggravare quella situazione di politicizzazione della giustizia che tanto lascia perplessi, mentre sembra giunto il tempo di sbloccare questa situazione per tornare alla normalità, così come l'azione politica si va avviando verso la normalità e l'accordo tra uomini di buona volontà.

I Comitati di Liberazione, se esistono, esistono principalmente in Alta Italia; ma nell'Italia Meridionale, o non sono mai esistiti, o esistono allo stato rudimentale. Comunque, essi non hanno una struttura giuridica, ed è pericoloso agganciare il problema della giustizia punitiva, per la scelta del giudice, alla barca del Comitato di Liberazione che, se non ha fatto naufragio, per lo meno presenta degli aspetti che possono ferire la coscienza di moltissimi italiani, i quali non fanno parte di quei Comitati e tuttavia sono antifascisti, sono italiani che esigono che la giustizia sia applicata non da uomini di partito, ma da uomini che non portino nell'amministrazione della giustizia lo spirito di parte e quell'animo di vendetta che è vera e propria negazione del diritto e del processo penale. Il diritto penale comincia laddove l'arbitrio o lo spirito fazioso o il terrore finisce. Diritto e processo penale sono negati dal terrore, e terrore può essere tanto l'inflizione della pena capitale, quanto quella di un'ammenda di venti lire, se applicata da un giudice che non è giudice, ma parte in causa.

Lo stesso argomento vale per l'Ufficio di Pubblico Ministero, sebbene l'obiezione abbia valore più relativo, nel senso che, per sua natura, l'Ufficio di Pubblico Ministero non è organo spassionato, ma organo di parte. Ma non si deve accentuare questa sua posizione di parte nel procedimento penale e perciò si deve sganciarlo dal Comitato di Liberazione Nazionale, altrimenti, con un giudice che è parte e con un Pubblico Ministero che è anch'esso parte, la giustizia, che deve essere salva per chicchessia, esce dai principi fondamentali della giustizia democratica, e lo Stato democratico finisce per crollare.

A proposito del Pubblico Ministero trova che, dal punto di vista politico non può ammettersi il potere di archiviazione che, ripreso dal Codice fascista ora epurato, gli viene conferito. Se in una qualsiasi provincia italiana un partito fosse prevalente ed un vecchio manganellatore riuscisse ad immettersi, costui, scoperto e deferito al Tribunale, potrebbe valersi di influenze estranee per far archiviare la sua denuncia come infondata.

Le Commissioni riunite debbono richiedere che questa legge non perpetui o ricrei la giustizia punitiva sulla falsariga della giustizia fascista. Non è possibile avere giudici di parte, pubblico ministero di parte, facoltà di archiviazione, con tutto quel che ne seguirebbe. Occorre che ognuno superi sé stesso, perché, purtroppo, molte tossine fasciste sono in ciascuno di noi, e ci inducono a portare

spirito di acredine, voluttà di vendetta nell'ambito della giustizia col che si fa del vero e proprio fascismo.

Osservazioni di carattere politico sono da farsi anche per quanto riguarda la questione dell'istanza di revisione, che dovrebbe essere proposta contemporaneamente ai motivi del ricorso dinanzi alla Cassazione ma questo ed altri problemi potranno essere discussi nel corso dell'esame dei singoli articoli.

Segnala in modo particolare quello del potere preminente che verrebbe a spettare all'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, e che si rispecchia specialmente là dove, all'articolo 13, viene ad esso conferito il potere d'impugnazione anche nell'ipotesi che per il Pubblico Ministero non sussista motivo di appello. Si tratta di una sovrapposizione dell'esecutivo sul potere giudiziario, mentre democrazia è chiara determinazione e divisione dei poteri, è, soprattutto, indipendenza del potere giudiziario, che deve essere sottratto all'influenza delle raccomandazioni o delle circolari del potere esecutivo.

GRIECO, *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, intende limitarsi ad indicare gli scopi del provvedimento, che a suo avviso, risponde a due esigenze fondamentali: quella di unificare su tutto il territorio nazionale la competenza e la procedura per la repressione dei delitti fascisti previsti dal titolo primo del decreto Luogotenenziale 27 luglio 1944 e dai successivi decreti 22 aprile e 26 aprile 1945, e quella di rendere più spedito tanto il lavoro degli organi incaricati di perseguire e giudicare i colpevoli dei delitti di cui al citato titolo primo del decreto 27 luglio, quanto l'applicazione delle sanzioni contro i fascisti politicamente pericolosi, previste dal decreto 26 aprile 1945, n. 149.

Crede che queste due esigenze siano sentite da tutti e che tutti desiderino affrettare la chiusura del capitolo delle sanzioni contro il fascismo, attraverso l'unificazione degli organi e della procedura in tutto il territorio nazionale.

Ricorda che il Titolo primo del decreto 27 luglio 1944 contemplava tre ordini di reati: il primo all'articolo 2, concernente « i membri del governo fascista ed i gerarchi del fascismo, colpevoli di aver annullate le garanzie costituzionali, distrutte le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesse e tradite le sorti del Paese condotto all'attuale catastrofe », per cui era stabilita la competenza dell'Alta Corte di Giustizia, il secondo, all'articolo 3, concernente « coloro che hanno organizzato squadre fasciste, le quali hanno

compiuto atti di violenza o di devastazione, promosso o diretto l'insurrezione dell'ottobre 1922, ecc », per cui era fissata la competenza delle Corti di Assise, dei Tribunali o delle Preture, ed in rapporto al quale il successivo decreto del 6 agosto la Corte d'Assise venne costituita in modo speciale, ed il terzo, all'articolo 5, concernente « chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, ecc », per cui era stabilita la competenza del Tribunale militare e dei giudici ordinari, applicandosi per tutti le disposizioni del Codice penale militare di guerra. Inoltre, l'articolo 8 del decreto contemplava il caso di chi, « per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto atti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari alle norme di rettitudine o di probità politica », e per questi casi stabiliva la competenza di una Commissione Provinciale presieduta da un magistrato e composta di due giudici popolari estratti a sorte.

Con decreto 22 aprile 1945 venne istituita la Corte Straordinaria di Assise per i reati di collaborazione coi tedeschi nei territori allora sottoposti all'occupazione nemica, ed i reati — diceva il decreto — che verranno indicati con decreto Luogotenenziale. Scopo di queste Corti Straordinarie era di giudicare coloro che avevano commessi i reati di cui all'articolo 5 — collaborazione — del decreto 27 luglio 1944, e coloro che avessero commesso insieme e il reato contemplato dall'articolo 3 della stessa legge, e quello dell'articolo 5. Il ricorso contro le sentenze delle Corti Straordinarie era deciso da una sezione speciale provvisoria della Corte di Cassazione.

Il decreto 26 aprile 1945 poi contemplava un quarto reato: ricostituzione del partito fascista nell'Italia liberata, per il quale stabiliva altra competenza.

La situazione stessa aveva costretto il legislatore a creare organi diversi, nelle due parti in cui era stata divisa l'Italia dalla guerra, per giudicare gli stessi reati.

Ora, il provvedimento in esame, sano, senza dubbio, questa anomalia. Infatti, esso sopprime la Corte Straordinaria di Assise e la Sezione speciale della Corte di Cassazione, toglie la competenza a giudicare i reati di cui all'articolo 1 del decreto 27 luglio 1944 all'Alta Corte di Giustizia, che lascia in funzione soltanto per portare a termine i giudizi sulla decadenza dei senatori. Così la competenza a giudicare di tutti i reati passa

alle Sezioni speciali delle Corti d'Assise che hanno sede nei capoluoghi di provincia di tutto il territorio nazionale. Solo quando si presentino questioni che implicino un giudizio di carattere militare tecnico, che influiscano sulla decisione, l'competenza è devoluta al Tribunale militare.

Oltre a ciò tutti i termini stabiliti dal Codice di procedura penale per l'istruttoria e il giudizio sono ridotti alla metà.

Questa riforma realizza, a suo avviso, un disciplinamento razionale della materia legislativa riguardante la punizione dei delitti fascisti, talché le Commissioni della Consulta dovrebbero darvi parere favorevole.

Naturalmente resta il carattere speciale, straordinario degli organi incaricati di applicare la legge, ma questo deriva dal carattere stesso, straordinario, provvisorio della legge. Non vi sono oggi in Italia motivi per cui si possa affermare che le ragioni che dettero origine alla legge sulle sanzioni contro il fascismo siano superate anzi, proprio in questo momento della vita del Paese è necessario confermare la straordinarietà della legge, il carattere particolare dei reati e delle sanzioni previste. Si potranno muovere alcune critiche alla formulazione del decreto, si cercherà di migliorarlo, se possibile, e forse è possibile, ma occorre unificare e accelerare le procedure e condurre a termine l'opera iniziata. Soltanto dopo che questa sia compiuta, sarà possibile ristabilire in tutti i campi della giustizia la piena funzionalità della magistratura e degli organi ordinari. Allo stato attuale sussiste ancora una situazione anormale che esige la permanenza di organi straordinari, ed occorre migliorare il funzionamento di questi organi, cosicché rispondano agli scopi della legge, che sono scopi politici.

Rileva l'osservazione fatta dal Relatore Bettiol circa la conservata partecipazione dei Comitati di Liberazione all'applicazione della legge, in quanto essi sono chiamati a compilare le liste da cui debbono essere scelti i giudici popolari delle Sezioni speciali di Corti d'Assise, e a designare avvocati che possano esser chiamati a far parte degli Uffici di Pubblico Ministero. Osserva, in proposito, che questa non è una novità: esiste già qualcosa del genere per la composizione dell'Alta Corte di Giustizia per la quale fu tenuta presente la necessità che l'elemento non togato fosse prevalente e scelto tra personalità di rettitudine intemerata, appartenenti ai partiti di liberazione nazionale, le stesse Corti straordinarie d'Assise erano composte di un Presidente e quattro giudici popolari scelti fra gli

appartenenti ai Comitati di Liberazione Nazionale. Questo stesso principio è stato mantenuto per la formazione delle Sezioni speciali nel provvedimento in esame, ed egli ritiene che questo criterio debba essere approvato, perché la restaurazione in pieno della magistratura ordinaria è subordinata all'applicazione giusta e rapida delle leggi speciali sulle sanzioni.

Ricorda di aver presieduto per qualche tempo all'epurazione dell'apparato dello Stato e degli enti locali: durante l'espletamento di questo compito ha avuto frequenti contatti coi colleghi che si occupavano delle sanzioni, dai quali ha ricevuto informazioni che corrispondevano alle constatazioni che egli stesso andava facendo nel suo campo di attività: in molti casi i colleghi giudicanti si assumevano un compito, che non spettava loro, di pacificazione sociale, compito che spetta al Governo di adempiere come un alto dovere, dopo che al Paese sia stata data la soddisfazione di poter constatare che, per mezzo degli organi appositamente creati, sono stati puniti i responsabili, soprattutto i grandi responsabili. Questa è la condizione per la pacificazione.

Circa la critica mossa dal Relatore Bettiol alla formazione dell'Ufficio di Pubblico Ministero presso le Sezioni speciali di Corti d'Assise, osserva che, se si vuole procedere rapidamente, è inevitabile servirsi anche degli avvocati. Questa esigenza si è sentita anche nella procedura dell'epurazione, quando, non potendosi ottenere dal Ministro della Giustizia dei magistrati, di cui esso non disponeva in numero sufficiente, si dovette chiedere di valersi anche di avvocati come Presidenti di Commissioni di epurazione, cosa che la legge non contemplava. Esprime quindi l'augurio che gli avvocati chiamati a far parte degli Uffici di Pubblico Ministero non oppongano difficoltà e assolvano questo importante dovere civile senza incorrere in sanzioni.

Nuovo è il compito, che il provvedimento in esame affida all'Ufficio del Pubblico Ministero presso le Sezioni speciali di Corti di Assise, di invigilare sull'applicazione delle sanzioni a carico dei fascisti pericolosi: ma egli ritiene che questo costituisca una garanzia che deve tranquillizzare coloro che potrebbero essere turbati dal funzionamento dei vecchi organi e della vecchia procedura. Per il resto non trova sostanziali modificazioni nel confronto fra l'articolo 5 del decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945 e l'articolo 14 dell'attuale decreto.

Conclude confermando che le due esigenze da lui indicate all'inizio e che costituiscono

l'essenza del provvedimento debbono essere da tutti riconosciute come tali da essere soddisfatte, e che il provvedimento le soddisfa.

Sull'appunto mosso al Governo di aver presentato questo decreto all'esame della Consulta solo dopo la sua entrata in vigore, si richiama alle spiegazioni date dal Presidente, ma ritiene si debba chiedere al Governo di evitare, con una maggior diligenza, che la Consulta sia messa in questa non simpatica situazione.

CATTANI ricorda che nella seduta di ieri delle Commissioni riunite degli affari politici e amministrativi e del lavoro e della previdenza sociale il Consultore Cassandro, a nome del gruppo dei Consultori liberali, ha elevato formale protesta perché era giunta notizia che un recente grave provvedimento relativo alla revisione della legge sulla epurazione non era stato preventivamente sottoposto al parere della Assemblea consultiva o delle competenti Commissioni. Ritiene che una nuova formale e più vibrata protesta si imponga, di fronte alla richiesta, poco rispettosa per la Consulta, di un parere postumo su un decreto che è già stato approvato dal Consiglio dei Ministri, sottoscritto dal Capo dello Stato e messo in attuazione.

Non disconosce che tale protesta non regge su argomenti giuridici, perché il decreto istitutivo della Consulta nazionale dà facoltà al Governo di chiedere il parere alla Consulta e gliene impone l'obbligo soltanto per alcuni argomenti tassativamente elencati. La protesta dei Consultori liberali si pone, dunque, non sul terreno giuridico, ma su quello politico.

È lieto di ricordare che fin dall'ottobre 1943, cioè prima ancora che si realizzasse un Governo democratico in Italia, ma in previsione della formazione di un Governo che avrebbe senza dubbio avuto poteri eccezionalissimi, i liberali sentirono la necessità di limitare in qualche modo l'attività legislativa del Governo e di stabilire qualche forma di controllo, fin da allora essi misero in guardia l'opinione pubblica e tutti gli ambienti politici responsabili e chiesero che venisse istituita in Italia una Consulta Nazionale che in qualche modo, sia pure in maniera del tutto eccezionale, stabilisse entro determinati limiti una forma di controllo e di collaborazione in riferimento alla attività legislativa del Governo. Sono occorsi due anni perché si realizzasse questo voto, ma, in un mese appena di vita della Consulta, questa ha avuto la sorpresa di apprendere dai giornali l'approvazione di gravissimi, delicati provvedimenti da parte del Governo, mentre i Consultori erano

invitati — e taluno di essi ha fatto per questo 64 ore di viaggio — a dare il loro parere sulla ricostituzione dei comuni di Casignana, Carraffa, Sant'Agata di Bianco e San Giovanni Samo, in provincia di Reggio Calabria.

I Consultori liberali, pertanto, elevano la loro protesta, che non viene diminuita dal fatto che vi fossero dei termini in scadenza a giustificazione della urgenza. Non vuole ricordare che questo provvedimento fu deliberato il 3 ottobre e firmato dal Capo dello Stato il 5 ottobre, mentre la scadenza dei termini relativi alle Corti di Assise straordinarie in Alta Italia era per il 23 ottobre, non vuole nemmeno rilevare che questo provvedimento non contempla semplicemente una proroga di termini, ma è ben più ampio: gli basta osservare che il Governo non ha affatto il dovere e la necessità di ridursi all'ultimo momento per provvedere ai suoi compiti legislativi.

In attesa di rilievi più specificatamente tecnici e giuridici, di cui altri Consultori parleranno in seguito, dichiara di non ritenere che questo provvedimento, così come è stato emanato e si intende metterlo in attuazione, possa essere suffragato dal parere favorevole della Consulta.

L'intendimento generale del provvedimento sarebbe, in apparenza, quello dell'unificazione in tutto il territorio dello Stato degli organi e delle procedure per la repressione di delitti preveduti da vari decreti, intendimento di moderazione e di avviamento alla normalizzazione, ma la sostanza è esattamente il contrario, cioè l'estensione nel tempo e nello spazio di un regime tutt'affatto straordinario e che doveva essere soltanto provvisorio. Non si tratta di riavviare il Paese alla normalizzazione, ma di introdurre una procedura straordinaria anche in quella parte del territorio in cui non era stata ritenuta necessaria, di estendere nel tempo questa straordinarietà da sei mesi, che erano stati ritenuti dal Consiglio dei Ministri più che sufficienti, tanto che non erano state previste proroghe, a un limite assai più vasto, cioè a un altro anno.

I Consultori liberali non ritengono che la situazione italiana imponga oggi questa estensione di straordinarietà. Essi possono rendersi conto delle ragioni che hanno indotto il Consiglio dei Ministri a creare per un breve tempo e in una determinata parte del territorio italiano, in vista di situazioni del tutto eccezionali, organi che tendevano a contenere fatti, che forse sarebbero esplosi in forme ancora più anormali, eccezionali. Ma questa ne-

cessità venne valutata a fondo nel tempo e nello spazio e, scaduti quei termini, non si vede affatto la necessità di estendere procedure eccezionali a tutto il resto del territorio italiano.

Un altro motivo di carattere politico che rende inaccettabile dai Consultori liberali il provvedimento in esame è l'attribuzione, attraverso vari articoli, di particolari specifiche funzioni ai Comitati di Liberazione Nazionale. Ciò non è approvabile, anzitutto perché è introduzione di un elemento di parte in una funzione di giustizia che deve essere al di sopra delle parti, ed in secondo luogo perché i Comitati di Liberazione Nazionale non sono organi giuridicamente riconosciuti, sono organi politici, a carattere provvisorio, la cui vita dipende esclusivamente dai partiti politici che ad essi partecipano, organi la cui esistenza può protrarsi forse per mesi, forse per giorni, forse anche soltanto per ore. È noto d'altra parte che in alcune città italiane, e non soltanto del Centro e del Mezzogiorno d'Italia, ma anche del Nord, i Comitati di Liberazione Nazionale hanno cessato di esistere come tali. In provincia di Alessandria, per esempio, il Comitato di Liberazione Nazionale ha cessato di esistere. Lo hanno ricostituito i partiti socialista, comunista e d'azione, ma i democristiani e i liberali se ne sono ritirati, quindi in tale Provincia il provvedimento in esame non potrà venire applicato.

I Comitati di Liberazione Nazionale, contemplati in molti provvedimenti governativi, o rendono inefficaci le leggi, o dovranno a un certo punto richiedere l'aiuto della legge per essere essi stessi riconosciuti e definiti in qualche modo.

Non è difficile ricordare, per lo meno ai Consultori che provengono dai partiti, che al partito liberale, nelle trattative per la formazione dell'attuale Governo, pose come sua condizione pregiudiziale che i Comitati di Liberazione Nazionale fossero ridotti a quello che originariamente erano, cioè organi esclusivamente politici. Su questo punto vi fu un preciso accordo di tutti i partiti, pregiudiziale alla formazione del Governo. Quando il Governo viola quegli accordi, esso si pone indubbiamente fuori dello spirito della coalizione governativa.

Ritiene per il momento sufficiente quanto egli ha esposto, perché i Consultori liberali possano concludere riguardo a questo provvedimento con una richiesta di parere nettamente contrario e crede di poter aggiungere la richiesta che le Commissioni riunite formulino il voto, da comunicarsi al Governo, che l'applicazione del decreto 5 ottobre 1945 venga intanto sospesa.

SPANÒ ricorda che all'inizio della seduta il Consultore Cattani ha proposto che oggi i lavori si limitassero alle esposizioni dei due Relatori, per continuarli domani alla presenza dei Ministri.

CATTANI dichiara di aver domandato di parlare, intendendo con questo di essere iscritto nell'elenco degli oratori, ed ha parlato solo perché il Presidente gli ha dato la parola.

PRESIDENTE si era detto, effettivamente di limitare i lavori di oggi all'esposizione dei due Relatori, come aveva proposto il Consultore Cattani; ma, poiché il Sottosegretario di Stato, Arpesani ha invitato le Commissioni ad iniziare i lavori rinviando a domani ogni decisione definitiva in modo che possano esser presenti anche i due Ministri interessati, ha dato la parola al collega Cattani, ma se le Commissioni credono di rinviare il seguito della discussione a domani, così sarà fatto.

REALE VITO, a nome anche dei Consultori Bozzi, Sotgiu, Lombardo, Veneziale e Cilento, aderisce alla critica del Consultore Cattani per la presentazione alla Consulta di un decreto già in esecuzione. Per un esame più particolareggiato del testo si riserva di intervenire a suo tempo nella discussione.

LUCIFERO ritiene che sia opportuno rimandare la discussione al momento in cui i Ministri saranno presenti in modo che essi abbiano la possibilità di rispondere ai rilievi che verranno mossi.

PRESIDENTE allo scopo di dare la possibilità ai Ministri competenti di essere presenti allo svolgimento della discussione, rinvia il seguito della discussione a domani alle 14,30.

La seduta termina alle 18.